

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 giugno 1990, n. 207

Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 04.08.1990 n. 227

Articolo 1 — Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori

Testo in vigore dal 4 luglio 2017

1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (2)

2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure

informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.

(1) (3)

(1) Il presente articolo prima modificato dall' art. 1 L. 04.08.1990, n. 227, dall' art. 10 D.L. 13.05.1991, n. 151, dall' art. 11 D.Lgs. 21.11.1997, n. 461, dall' art. 6 D.L. 24.12.2002, n. 282 in vigore dal 24.12.2002, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 9, L. 06.08.2013, n. 97 (G.U. 20.08.2013, n. 194) con decorrenza 04.09.2013.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 25.05.2017, n. 90 con decorrenza dal 04.07.2017.

(3) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 25.05.2017, n. 90 con decorrenza dal 04.07.2017.